



**CITTA'  
DI ANDRIA**

**4<sup>A</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
"dei SERVIZI"**



Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
- S e d e -

La 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, propone al Consiglio comunale la seguente deliberazione:

**“Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani”**

**Premesso che:**

- nel Comune di Andria sono presenti numerose esperienze di azione diretta dei cittadini, singoli od associati, per la cura della città
- tale collaborazione, deve essere implementata, favorita e sostenuta dall'Amministrazione, in questo particolare momento storico in cui nella nostra Città, come nel resto del Paese, le risorse economiche sono sempre più scarse, mentre i bisogni della comunità aumentano qualitativamente e quantitativamente in relazione al miglioramento della qualità della vita, dello sviluppo e rispetto delle individualità
- i cittadini non sono portatori solo di bisogni ma anche di competenze
- le capacità e le competenze di singoli o di gruppi possono essere messe a disposizione per la Comunità per contribuire a dare soluzioni, insieme alla Amministrazione pubblica, ai bisogni di interesse generale
- l'Amministrazione pubblica ha il diritto-dovere di promuovere e sostenere un nuovo senso di responsabilità civile intesa come risorsa insostituibile, per contribuire alla cura dei beni comuni
- la pubblica Amministrazione ed i Cittadini devono essere sempre di più alleati e protagonisti di un rapporto di solidarietà fondato sulla fiducia reciproca, dando luogo, così, ad un modello di collaborazione piuttosto che di conflitto
- in tutta Italia l'esperienza si è rapidamente diffusa: i Comuni che hanno adottato il Regolamento sono i 65 e quelli per i quali sono in corso le procedure di adozione sono 82
- nella Regione Puglia hanno adottato il Regolamento i Comuni di Bari, Brindisi, Ostuni, Carovigno, Vernole, Turi e in molti altri Comuni sono in corso le procedure di adozione
- nell'art.118, ultimo comma, della Costituzione Italiana, è proclamato il principio di sussidiarietà, che ha determinato un cambiamento profondo nel paradigma su



## CITTA' DI ANDRIA

cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini: esso non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative

### **Considerato che:**

- l'art. 118, comma 1, della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'art.1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 contempla in via preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non autoritativa
- ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

### **Tenuto conto che:**

- per attuare il principio di sussidiarietà di cui all' art. 118 ultimo comma della Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono necessari:
  1. un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico
  2. formule istituzionali/organizzative specificamente pensate e costruite per realizzare la *governance* dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità.

### **Rilevato, dunque, che**

- è necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città.

### **Dato atto che:**

- la quarta commissione nelle sedute del 15 e 22 dicembre 2015 ha predisposto un **"Regolamento concernente le forme di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione in materia di cura, gestione e sviluppo dei beni comuni urbani"**, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, così come riportato nell'allegato A di questa proposta
- l'ambito di applicazione del Regolamento suddetto deve riguardare le diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, beni cioè essenziali o funzionali al benessere della comunità locale a forte rischio di deperimento o congestione a causa di fenomeni di uso inappropriato o eccessivo e, in particolare: aree pubbliche, aree verdi, aree private soggette a servitù di uso pubblico, patrimonio immobiliare comunale, ecc.
- il ruolo dell'Amministrazione comunale si esplica in due direzioni: stimolare e coordinare l'azione dei cittadini nella cura dei beni comuni urbani; elaborare e instaurare meccanismi di governance stabili e duraturi nella cura dei beni comuni



## CITTA' DI ANDRIA

- i principi cui devono uniformarsi le forme di collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini sono: apertura, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità, differenziazione, inclusività, sostenibilità economica ed ambientale, fiducia, responsabilità, flessibilità e informalità
- particolare attenzione va riservata alle forme di collaborazione che tutelino beni comuni immateriali e creino le condizioni per l'incremento di capitale sociale, lo sviluppo della persona e delle relazioni di reciprocità e mutuo soccorso,
- coesistono sia l' aumento del benessere delle persone e della città, attività economiche basate su logiche imprenditoriali innovative, diffusione della creatività e della cultura urbana e forme varie di disagio sociale ed economico
- sul piano procedurale si devono osservare i seguenti criteri operativi:
  - integrazione con altre politiche pubbliche locali
  - coerenza e coordinamento con la programmazione generale e le politiche di settore del Comune
  - unicità dell'interlocutore; prevalenza dei moduli di relazione paritaria con il cittadino
  - valorizzazione del principio di reciproco affidamento
  - forme di evidenza pubblica che favoriscano il dialogo e la cooperazione all'interno della comunità
  - predisposizione di strumenti di sostegno, accompagnamento, partecipazione e comunicazione
  - disciplinare i profili di responsabilità, identificare necessità e caratteristiche di coperture assicurative e introdurre meccanismi di controllo, misurazione, valutazione e sanzione
  - definire il processo di presa in carico delle proposte di intervento diretto dei cittadini nelle azioni di cura condivisa, prevedendo la necessità di adottare decisioni motivate e in tempi certi
  - prevedere forme di coinvolgimento diretto dei dirigenti e degli apparati tecnici nel processo di presa in carico e valutazione delle azioni condivise con i cittadini: il conseguente contributo formerà oggetto di considerazione in sede di definizione e di motivazione della decisione
  - garantire il pieno rispetto delle normative tecniche e di sicurezza, prevedendo anche attività di formazione rivolte ai cittadini che intendono attivarsi per la cura condivisa dei beni comuni urbani
  - contemplare il ruolo degli organi elettivi nelle attività di facilitazione dei processi di condivisione e collaborazione tra Amministrazione e Comunità locale;
  - razionalizzare la regolamentazione locale preesistente e coordinarla con il Regolamento da adottare

### DELIBERA

- di approvare il "**Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani**" riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto
- di dare mandato al Consiglio Comunale di adottare gli atti necessari ad attuare le indicazioni previste dal Regolamento in oggetto



**CITTA'  
DI ANDRIA**

-di prevedere che il regolamento in oggetto, in considerazione del suo carattere innovativo, venga sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, durante il quale l'Amministrazione Comunale verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare eventuali interventi correttivi.

**I Componenti**

**Sig.ra Savina Dott.ssa LEONETTI**

**Sig. Michele Avv. LOPETUSO**

**Sig.ra Addolorata Dott.ssa FARAONE**

**Sig. Gianluco Dott. GRUMO**

**Sig. Luigi Avv. DEL GIUDICE**

**Il Presidente**

**Sig.ra Giovanna Prof.ssa BRUNO**

## **Allegato A)**

# **REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

- Art. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 I Cittadini attivi
- Art. 5 Patto di collaborazione
- Art. 6 Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici
- Art. 7 Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
- Art. 8 Promozione della creatività urbana
- Art. 9 Innovazione digitale

### **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

- Art. 10 Disposizioni generali
- Art. 11 Proposte di collaborazione

### **CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici**

- Art. 12 Interventi di cura occasionale
- Art. 13 Gestione condivisa di spazi pubblici
- Art. 14 Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico
- Art. 15 Interventi di valorizzazione di spazi pubblici

### **CAPO IV - Interventi di cura e valorizzazione di edifici**

- Art. 16 Individuazione degli edifici
- Art. 17 Gestione condivisa di edifici

### **CAPO V - Formazione**

- Art. 18 Finalità della formazione
- Art. 19 Il ruolo delle scuole

### **CAPO VI - Forme di sostegno**

- Art. 20 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 21 Accesso agli spazi comunali
- Art. 22 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 23 Affiancamento nella progettazione
- Art. 24 Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti
- Art. 25 Autofinanziamento
- Art. 26 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Art. 27 Agevolazioni amministrative

### **CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione**

- Art. 28 Comunicazione collaborativa
- Art. 29 Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione
- Art. 30 Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

### **CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza**

- Art. 31 Prevenzione dei rischi
- Art. 32 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
- Art. 33 Tentativo di conciliazione

### **CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 34 Clausole interpretative
- Art. 35 Sperimentazione
- Art. 36 Disposizioni transitorie

## **CAPO I - Disposizioni generali**

### **Art. 1- Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione dei Cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei Cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
3. La collaborazione tra Cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i Cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  - b) Comune o Amministrazione:** il Comune di Andria nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
  - d) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai Cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
  - e) Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e Cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.
  - f) Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
  - g) Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai Cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
  - h) Interventi di valorizzazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
  - i) Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
  - l) Sito del Comune:** lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
  - m) Mediatore civico:** struttura che fa da tramite tra Amministrazione e Cittadinanza per la raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzate dall'Amministrazione e dai Cittadini.

### **Art. 3 - Principi generali**

1. La collaborazione tra Cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a) Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i Cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
  - b) Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i Cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

**c) Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei Cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i Cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

**d) Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri Cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

**e) Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i Cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

**f) Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

**g) Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

**h) Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i Cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

**i) Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei Cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i Cittadini attivi.

#### **Art. 4 - I Cittadini attivi**

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I Cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i Cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i Cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli Cittadini ad interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

7. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i Cittadini.

#### **Art. 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e Cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

**a)** gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

**b)** la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

**c)** le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

**d)** le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

**e)** le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

**f)** le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

**g)** le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

**h)** le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra Cittadini e Amministrazione;

**i)** l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei Cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

**l)** le cause di esclusione di singoli Cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

**m)** le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

**3.** Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

### **Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici**

**1.** La collaborazione con i Cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione.

**2.** I Cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai Cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

**3.** Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

### **Art. 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi**

**1.** Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al sito del comune.

**2.** Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi di valorizzazione di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

**3.** Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

**4.** Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

### **Art. 8 - Promozione della creatività urbana**

**1.** Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

**2.** Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

**3.** Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

## **Art. 9 - Innovazione digitale**

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di sistemi e applicazioni digitali con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, per il miglioramento dei servizi pubblici.
2. L'Amministrazione fa riserva di attivare altresì uno spazio di cittadinanza su internet, nell'ambito del portale dell'Ente, per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi *on line* e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, nonché un canale di comunicazione per la raccolta e la valutazione di proposte avanzate dall'Amministrazione o dai Cittadini.

## **CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale**

### **Art. 10 - Disposizioni generali**

1. La funzione di gestione della collaborazione con i Cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i Cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione, è formata da un dipendente comunale, da un amministratore di maggioranza e da uno di minoranza, designati dalla conferenza dei Capigruppo. Provvede alla raccolta, valutazione e proposta di graduatoria delle istanze avanzate con particolare riguardo all'interesse pubblico e alla ricaduta sociale. Le proposte avanzate sono distinte in tre gruppi: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e valorizzazione.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei Cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di valorizzazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i Cittadini attivi.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

### **Art. 11 - Proposte di collaborazione**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
  - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
  - b) la proposta sia presentata dai Cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i Cittadini attivi a presentare progetti di cura o di valorizzazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
6. La struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.
8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.
9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.

10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

### **CAPO III - Interventi di cura e valorizzazione di spazi pubblici**

#### **Art. 12 - Interventi di cura occasionale**

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma necessita, in ogni caso, di autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sul sito comunale gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

#### **Art. 13 - Gestione condivisa di spazi pubblici**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I Cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di Cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.
4. L'Amministrazione riconosce il diritto di prelazione sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

#### **Art. 14 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I Cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
3. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di Cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

#### **Art. 15 - Interventi di valorizzazione di spazi pubblici**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di valorizzazione o recupero degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei Cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di valorizzazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i Cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di valorizzazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di valorizzazione. In tal caso l'Amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di valorizzazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di valorizzazione devono essere conformi alla normativa vigente e preceduti dall'acquisizione di tutte le autorizzazioni ed i nulla osta eventualmente previsti in ragione della natura dei beni.

### **CAPO IV - Interventi di cura e valorizzazione di edifici**

#### **Art. 16 - Individuazione degli edifici**

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli

edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e valorizzazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra Cittadini e Comune.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e valorizzazione avanzate dai Cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

3. Le proposte di collaborazione per la valorizzazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e valorizzazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

5. Il Comune può destinare agli interventi di cura e valorizzazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

### **Art. 17 - Gestione condivisa di edifici**

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e valorizzazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei Cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i Cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e valorizzazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui Cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

## **CAPO V - Formazione**

### **Art. 18 - Finalità della formazione**

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione, in occasioni di cambiamento.

2. La formazione è rivolta sia ai Cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione dei Cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai Cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

### **Art. 19 - Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni.

2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'Amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e valorizzazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

## **CAPO VI - Forme di sostegno**

### **Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone».

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

### **Art. 21 - Accesso agli spazi comunali**

1. I Cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

### **Art. 22 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

### **Art. 23 - Affiancamento nella progettazione**

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i Cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai Cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

### **Art. 24 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti**

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai Cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione, qualora l'Ente ritenga sussistano i presupposti per il riconoscimento di un concorso economico.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei Cittadini.

7. I Cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di valorizzazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 30% alla determinazione dei costi rimborsabili.

### **Art. 25 - Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative dei Cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i Cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai Cittadini;
- c) il patrocinio del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti afferenti la materia.

3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei Cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai Cittadini attivi.

### **Art. 26 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai Cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi dell'Ente.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai Cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra Cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei Cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

### **Art. 27 - Agevolazioni amministrative**

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i Cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di valorizzazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i Cittadini attivi e gli uffici comunali.

## **CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione**

### **Art. 28 - Comunicazione collaborativa**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i Cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.

2. Il Comune riconosce nel sito comunale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i Cittadini.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai Cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di Cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e valorizzazione dei beni comuni, facilitando ai Cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### **Art. 29 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione**

1. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei Cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i Cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

### **Art. 30 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i Cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di Cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
  - a) **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
  - b) **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
  - c) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati, coinvolgendo i Cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

## **CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza**

### **Art. 31 - Prevenzione dei rischi**

1. Ai Cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I Cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta, senza oneri per l'Amministrazione.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei Cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni-quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Art. 32 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i Cittadini e le connesse responsabilità.
2. I Cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I Cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

### **Art. 33 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai Cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

## **CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 34 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i Cittadini di concorrere alla cura ed alla valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i Cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

### **Art. 35 - Sperimentazione**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei Cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

### **Art. 36 - Disposizioni transitorie**

1. Eventuali esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

## **Avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte di collaborazione con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani**

### **1. Finalità**

Il Comune di ....., intende sostenere in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, la collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione, e nel rispetto del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", di seguito denominato Regolamento.

### **2. Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte di collaborazione**

Possono presentare proposte di collaborazione nell'ambito del presente avviso pubblico tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani.

### **3. Ambito tematico**

Sono ammesse proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, ovvero i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

### **4. Tipologie di interventi**

La collaborazione tra i cittadini attivi e l'Amministrazione Comunale può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.

Gli interventi possono riguardare:

- Interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di spazi pubblici (capo III del Regolamento)
- Interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici (capo IV del Regolamento)
- Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi (art. 7 del Regolamento)
- Promozione della creatività urbana (art. 8 del Regolamento)
- Innovazione digitale (art. 9 del Regolamento)

### **5. Modalità di presentazione delle proposte di collaborazione**

Le proposte di collaborazione devono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo ..... Per un eventuale supporto nella redazione e invio della mail è possibile rivolgersi agli Uffici .....

La descrizione della proposta deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione dell'idea progettuale e degli obiettivi che si intendono raggiungere, evidenziando, ove già individuato, il contesto territoriale in cui si intende intervenire;
- b) durata del progetto/intervento nel suo complesso e, se singolarmente individuabili, delle varie attività e fasi;
- c) indicazione dei soggetti a cui è rivolto l'intervento (fasce di popolazione, caratteristiche territoriali etc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione;
- d) indicazione delle forme di sostegno necessarie o utili per la realizzazione delle attività, da individuarsi tra quelle previste e disciplinate al capo VI del Regolamento.

Tutte le proposte saranno pubblicate dall'Amministrazione Comunale sulla rete civica.

## **6. Criteri per la valutazione delle proposte**

Le proposte di collaborazione verranno valutate dall'Amministrazione sulla base della loro attitudine a perseguire finalità di interesse generale e del loro grado di fattibilità. La proposta verrà, in particolare, portata all'attenzione del settore interessato, cui spetteranno le valutazioni di merito circa l'opportunità di procedere. L'amministrazione darà riscontro al proponente entro 15 giorni. Le proposte, in caso di valutazione positiva, costituiranno la base per la successiva co-progettazione con il quartiere o con il settore centrale competente. Qualora invece l'Amministrazione Comunale ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

## **7. Co-progettazione e patto di collaborazione**

I soggetti proponenti verranno invitati, da parte della struttura comunale a cui la proposta di collaborazione è stata assegnata, alla fase di co-progettazione, attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto dell'intervento e tutto ciò che è necessario ai fini della sua realizzazione.

Al termine della coprogettazione verrà redatto un "patto di collaborazione" che, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. Il Comune favorisce la collaborazione tra diversi soggetti proponenti in caso di proposte simili nel contenuto.

Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei

beni comuni.

### **8. Forme di sostegno**

Il Comune potrà sostenere la realizzazione degli interventi concordati nel patto di collaborazione attraverso:

- Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Accesso agli spazi comunali e loro utilizzo temporaneo
- Fornitura di materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale in comodato d'uso
- affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione
- concorso, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani (vedi art. 24 del Regolamento)
- agevolazione delle iniziative dei cittadini volte a reperire fondi
- Forme di riconoscimento per le azioni realizzate e loro pubblicizzazione per garantirne la visibilità
- facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi strumentali alle azioni concordate e alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.

### **9. Rendicontazione**

Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione (vedi art. 7 del presente avviso); la documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione al fine di garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

Attraverso la corretta redazione della rendicontazione è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti. La rendicontazione deve pertanto contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

### **10. Informazioni**

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con delibera..... Copia del presente avviso è reperibile presso l'U.R.P. del Comune di ..... e sul sito Internet del Comune di .....